

PS5223B - VODAFONE-SOLLECITAZIONI TELEFONICHE NON RICHIESTE

Provvedimento n. 23602

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTA il proprio provvedimento n. 21628 del 30 settembre 2010, adottato nell'ambito del procedimento "PS5223 - Vodafone - sollecitazioni telefoniche non richieste" con la quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori, nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dal professionista;

VISTA la medesima delibera con la quale è stato chiuso il procedimento istruttorio, avviato in data 5 gennaio 2010, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento;

VISTA la comunicazione del 24 aprile 2012 con la quale Vodafone ha chiesto la revisione dell'impegno avente ad oggetto la clausola del codice di condotta per le attività di *teleselling* che prevede un intervallo temporale prolungato nel tempo per ricontattare i clienti attraverso l'inserimento della seguente frase: "*in caso di manifesta mancanza di interesse del cliente alla proposizione commerciale illustrata nel corso del contatto, Vodafone si impegna a non ricontattare lo stesso cliente per la riproposizione della medesima offerta nei successivi 6 mesi dal primo contatto [sottolineatura aggiunta] e a non ricontattare lo stesso cliente per offerte diverse nei tre mesi successivi dal primo contatto [sottolineatura aggiunta]*". Rispetto a tale impegno, Vodafone ne chiede la parziale revisione, prevedendo un obbligo a non contattare un consumatore, che sia un proprio cliente o cliente di un operatore concorrente, prima che sia trascorso un mese da un qualunque precedente contatto;

CONSIDERATO che la revisione proposta non sembra alterare il complesso degli impegni presentati e resi obbligatori con il provvedimento n. 21628 del 30 settembre 2010, consistendo peraltro non in una rimozione *tout court* dell'impegno presentato bensì in una sua rimodulazione sul profilo della frequenza del ricontatto. Anche a seguito della modifica oggetto di revisione, le misure proposte da Vodafone consentirebbero infatti ai consumatori di continuare a disporre, già al momento del contatto telefonico, di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di revoca del consenso a ricevere comunicazioni commerciali non desiderate sotteso all'articolo 7 del Codice della Privacy;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà della modifica richiesta dal professionista agli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

di rendere obbligatoria per Vodafone Omnitel N.V. la modifica apportata, nei termini sopra descritti, agli impegni presentati e resi obbligatori con delibera dell'Autorità n. 21628 del 30 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

p. IL PRESIDENTE
Piero Barucci